



IN QUESTA EDIZIONE

1. Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 16.03.2022
2. La prenotazione del bonus pubblicità entro il 31.03.2022

1

Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 16.03.2022

Per soggetti IVA

Entro il 16.03.2022 deve essere versata la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni).

Come libri sociali sono da intendere:

- il libro dei soci;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

I già menzionati libri sociali devono essere numerati e bollati presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio nel momento in cui vengono predisposti.

L'importo da versare è commisurato all'ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) esistente alla data dello 01.01.2022 ed è stabilito come segue:

- capitale sociale (o fondo di dotazione) non superiore a Euro 516.456,90 = Euro 309,87;
- capitale sociale (o fondo di dotazione) superiore a Euro 516.456,90 = Euro 516,46.

Il versamento deve essere effettuato tramite mod. F24, indicando come codice tributo 7085 e come periodo di riferimento 2022. Il versamento della tassa di vidimazione è deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRES ed IRAP.

Sono esonerati dal versamento:

- le società cooperative e mutue assicurative;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile;
- società di capitali dichiarate fallite;
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro;
- società di persone e imprese individuali.

L'obbligo resta comunque in vigore per le società messe in liquidazione. Le società costituite dopo il 01.01.2022 hanno già pagato la quota annuale nel corso della costituzione mediante un apposito bollettino.

Per i clienti per i quali noi teniamo la contabilità, predisponiamo noi il mod. F24 per il pagamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Chiediamo comunque ai clienti per i quali non teniamo la contabilità di predisporre il mod. F24 e di effettuare il pagamento dovuto per l'anno 2022 in modo autonomo e puntuale.

2

La prenotazione del bonus pubblicità entro il 31.03.2022

Per soggetti IVA

Per il bonus pubblicità 2022 i soggetti interessati devono presentare la prenotazione entro il 31.03.2022, ivi indicando i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono pertanto l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale (senza che è necessario un incremento delle spese sostenute nel 2021 rispetto all'anno precedente), ovvero i relativi investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili anche in

Internet, al seguente link: <https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito. L'agevolazione massima ottenibile è pari al 50% delle spese ammissibili. In caso di superamento dei mezzi disponibili, tali mezzi saranno ripartiti tra i beneficiari riducendo di conseguenza la percentuale agevolativa. Il contributo è da classificare tra quelli ove opera il regime "de minimis". Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Chiediamo ai nostri clienti interessati di voler contattare tempestivamente il nostro consulente di riferimento (informandolo dell'ammontare delle spese pubblicitari programmate nel 2022, e delle relative offerte già richieste), ai fini di aver ulteriori informazioni a riguardo.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

